



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario (relatore)

**Adunanza del 20 marzo 2020
Comune di Bagnacavallo (RA)
Rendiconto 2017**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di Revisione del **Comune di Bagnacavallo (RA)**;

VISTA la nota prot. n. 7056 in data 18 novembre 2019, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Ente con nota del 24 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per la camera di consiglio del 20 marzo 2020;

UDITO il relatore;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte medesima (Sezione delle Autonomie, delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).

L'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*...]* *verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento,*

dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre rammentare che l'esercizio 2017 ha segnato un'ulteriore tappa verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che completa le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative ad istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

La suddetta attività di controllo svolta dalle Sezioni regionali della Corte dei conti rientra, inoltre, nell'ambito applicativo dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, con la conseguenza che la natura anche collaborativa del controllo implica la possibilità di segnalare agli enti interessati tutte le criticità e le

irregolarità contabili riscontrate.

A tale riguardo, si evidenzia come nella vigente formulazione dell'art. 97 Cost., i principi dell'armonizzazione contabile, funzionali *in primis* alla tutela degli equilibri di bilancio, rappresentano di conseguenza anche il giusto e naturale presidio dell'azione amministrativa e di un suo indirizzo "prodromico al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa" (Corte cost., sentenza n. 247/2017).

2. L'esame delle irregolarità contabili

Ciò precisato e passando all'esame delle irregolarità contabili riscontrate a seguito dell'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Bagnacavallo, si osserva che, dalla documentazione sottoposta all'attenzione della Sezione, sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento. I chiarimenti forniti dall'Organo di revisione in risposta alla nota di richiesta della Sezione (prot. n. 7056 del 18 novembre 2019) sono stati idonei a ritenere superate le principali criticità riscontrate in sede istruttoria, anche in relazione alle misure di autocorrezione adottate dall'Ente.

3. Parte accantonata del risultato d'amministrazione

3.1 Nel Questionario sul rendiconto 2017, l'Ente ha dichiarato di aver costituito un fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco e di aver provveduto ad accantonare le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare al personale a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, ma nella parte accantonata del risultato d'amministrazione non sono stati riscontrati i relativi fondi.

In sede di richiesta di chiarimenti istruttori, l'Ente ha precisato che "il fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco nel rendiconto 2017 è stato collocato nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Con l'approvazione del rendiconto 2018 le somme accantonate a titolo di fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco nella parte vincolata sono state contabilizzate nella parte accantonata" e "gli arretrati contrattuali relativi al 2016 e 2017 sono stati contabilizzati direttamente sul bilancio 2018 (approvato con Delibera di Consiglio n. 26 del 18/03/2019) e pertanto non compaiono negli accantonamenti del rendiconto stesso (approvato con Delibera di Consiglio n. 23 del 23/04/2018)".

3.2. A tale riguardo, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente all'importanza della "trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile

indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge” (Corte cost., sent. n. 274/2017), in conformità alla distinzione “in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati” a norma dell’art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di permettere il controllo sul rispetto dei principi dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.

3.2 Ciò premesso, la Sezione valuta positivamente l’intervento autocorrettivo posto in essere dall’Ente e raccomanda una scrupolosa attenzione circa il rispetto dei principi contabili nella rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione.

4. Rapporti creditor e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati

4.1 In una nota al Questionario sul rendiconto 2017 del Comune di Bagnacavallo, l’Organo di revisione osserva che “alcune società non hanno inviato i prospetti di verifica dei debiti e crediti reciproci nonostante i solleciti ad adempiere inviati per pec”, mentre in risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori precisa che “le società che non avevano trasmesso la nota relativa ai crediti/debiti reciproci con la doppia asseverazione erano Lepida S.p.A. e Start Romagna S.p.A. Entrambe le società hanno risposto successivamente che non sussistevano crediti e debiti verso il Comune così come rilevato dal Comune stesso; in particolare Lepida S.p.A. ha risposto il 26/03/2018, mentre Start Romagna S.p.A. ha risposto il 23/04/2018”.

4.2 La Sezione evidenzia che l’adempimento normativo in questione, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e che l’attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta pertanto necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, così come “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate” (art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011).

4.3 Si invitano pertanto l’Ente e l’Organo di revisione di adoperarsi per predisporre le procedure idonee al fine di assicurare con tempestività il pieno adempimento all’obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati completi dell’asseverazione degli organi di controllo delle società.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Bagnacavallo:

- richiama l'attenzione dell'Ente alla scrupolosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile;

- invita l'organo di revisione a mantenere una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Bagnacavallo.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 20 marzo 2020.

Il presidente
(Marco Pieroni)

Il relatore
(Khelena Nikifarava)

Depositata in segreteria nella data di apposizione
della firma del Funzionario preposto